

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali

(80/755/CEE)

(GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1981 (81/109/CEE)	L 64	13	11.3.1981



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali

(80/755/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ultima frase,

considerando che, in linea di massima, le sementi di cereali possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/402/CEE;

considerando che, a norma di tali disposizioni, l'apposizione delle indicazioni prescritte può essere autorizzata sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta;

considerando che è opportuno accordare tale autorizzazione, subordinandola all'osservanza di talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione, sotto controllo ufficiale, delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» di qualsiasi natura.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:

- a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in un modo indelebile;
- b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;
- c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti ►**M1** 3 e 3 bis ◀ della direttiva 66/402/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della predetta direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;
- d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile o perforato sull'imballaggio dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi di imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;
- e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantitativi di sementi così contrassegnate, incluso il numero e il

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.

▼B

contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché i numeri d'ordine di cui alla lettera d);

- f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.